

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)

Impresa: Allianz Next S.p.A.

Prodotto: "Catastrofi naturali Impresa"

Data ultimo aggiornamento : 01/01/2025 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz Next S.p.A., società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00091, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: 800.88.55.00, e-mail: allianznext@legalmail.it, sito Internet: www.allianznext.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2023 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **101.869.871** euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **45.684.400** euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **98.619.807** euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società www.allianznext.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **119.022.091** euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **53.559.941** euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **172.214.860** euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **154.361.546** euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **145%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Sezione 1): Danni ai beni – le garanzie base (sezione obbligatoria)

SISMA

Sono coperti i danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, **purché le cose assicurate si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.**

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo Sinistro.

Questa garanzia opera con lo Scoperto/la Franchigia e il Limite di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.

ALLUVIONE, ESONDAZIONE E INONDAZIONE	<p>Sono coperti i danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, di reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.</p> <p>Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.</p> <p>Questa garanzia opera con lo Scoperto/la Franchigia e il Limite di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.</p>
FRANA	<p>Sono coperti i danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.</p> <p>Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.</p> <p>Questa garanzia opera con lo Scoperto/la Franchigia e il Limite di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.</p>
Danni conseguenti a eventi indennizzabili	<p>Sono compresi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, se conseguenti ad eventi coperti nella copertura assicurativa che hanno colpito le cose assicurate oppure cose poste entro 50 metri da esse; 2) i guasti causati per ordine dell'Autorità e da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata da Allianz Next S.p.A.	
Sezione 1): Danni ai beni – le garanzie aggiuntive	
Spese straordinarie per la ripresa dell'attività	<p>In caso di interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata causata da Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", Allianz Next S.p.A. indennizza le spese straordinarie documentate e necessariamente sostenute per la ripresa e il proseguimento dell'Attività stessa.</p> <p>Questa garanzia opera per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate ed è limitata alle maggiori spese sostenute nel numero di mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro indicati nella Scheda di Polizza.</p> <p>Sono comprese anche le spese non documentate e necessariamente ed effettivamente sostenute con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.</p> <p>Questa garanzia opera a Primo rischio assoluto con la specifica Somma assicurata e l'eventuale Franchigia indicate nella Scheda di Polizza.</p>
Spese, oneri e onorari rimborsabili e cose presso terzi	<p>In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni" sono compresi i rimborsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. degli oneri necessari alla ricostruzione o al ripristino delle cose assicurate previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore dopo la data di stipulazione della copertura assicurativa e precisamente: <ol style="list-style-type: none"> a) gli oneri di urbanizzazione e concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica; b) le spese di costruzione e ricostruzione antisismica; c) i maggiori onorari di progettisti e consulenti necessari per adeguare il fabbricato alle norme di costruzione e ricostruzione antisismica. <p>Questi oneri non devono essere considerati nella determinazione delle Somme assicurate e sono rimborsati a Primo rischio assoluto con la specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza;</p>

	<p>2. delle spese sostenute, a parziale deroga di quanto disposto dall'articolo "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie", per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro, nonché le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del Sinistro, esclusi quelli "radioattivi" (disciplinati dal D.lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 come modificato dal D.lgs. n.23 del 20 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni). Sono comprese, inoltre, se assicurate le partite "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" e/o "Merci", le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio e smontaggio) di cose non fisse assicurate, nel caso in cui la loro rimozione è indispensabile per eseguire le riparazioni delle cose assicurate danneggiate.</p> <p>Questa prestazione non opera per la partita Terreno in quanto già compresa nel Costo di ripristino (vedere Valore a nuovo).</p> <p>Queste spese sono rimborsate a Primo rischio assoluto con le specifiche Somme assicurate indicate nella Scheda di Polizza e, se previsto, con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza per i rifiuti pericolosi (disciplinati D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 come modificato dal D.lgs. n. 205 del 03 dicembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni);</p> <p>3. delle spese e degli onorari del perito scelto e nominato in base all'articolo "Procedura per la valutazione del danno" nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito.</p> <p>Questi onorari sono rimborsati a Primo rischio assoluto con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.</p> <p>Sono compresi, inoltre, se assicurate le partite "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" e/o "Merci", il Macchinario e/o le Merci posti in fabbricati di terzi (diversi dall'Ubicazione) in deposito e/o in lavorazione e/o in esposizione anche presso fiere o mostre.</p> <p>Queste cose:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ possono essere poste anche nelle relative pertinenze e/o nelle aree pertinenziali dei fabbricati sopra indicati anche se all'aperto e/o sotto tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro). Le Merci poste all'aperto sono assicurate se non diversamente stabilito negli articoli "Cose non assicurate" delle singole garanzie e in ogni modo le cose all'aperto devono essere ideate e destinate a un uso all'aperto; ▪ devono trovarsi in ubicazioni poste entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; ▪ non devono essere poste in fabbricati e/o nelle relative pertinenze e aree pertinenziali di proprietà, occupati o sotto il controllo dell'Assicurato. <p>In caso di Sinistro, il valore di queste cose non è utilizzato per la determinazione delle Somme assicurate, ai fini dell'applicazione della Regola proporzionale stabilita all'articolo "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate".</p> <p>Questa garanzia opera con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.</p>
<p>Spese di demolizione, sgombero, decontaminazione e trasporto dei residui del Sinistro (estensione ai rifiuti radioattivi disciplinati dal D.lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 come modificato dal D.lgs. n.23 del 20 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni)</p>	<p>A integrazione di quanto previsto dall'articolo "Spese, oneri e onorari rimborsabili e cose presso terzi", sono comprese le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro, dei rifiuti rientranti nella categoria "radioattivi" (disciplinati dal D.lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 come modificato dal D.lgs. n.23 del 20 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del Sinistro.</p> <p>Questa garanzia opera con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza. Questa garanzia non opera per la partita Terreno in quanto già compresa nel Costo di ripristino.</p>

Perdita canoni di locazione (Concedibile solo se assicurato il "Fabbricato")	<p>Se il Fabbricato assicurato è colpito da Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", è compreso il rimborso del canone di locazione non percepibile per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Questa garanzia opera per il tempo necessario al ripristino dei locali ma non oltre il limite di 12 mesi dall'evento ed opera inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per i locali occupati dall'Assicurato – in qualità di proprietario – per l'importo del canone presumibile; ▪ per l'Assicurato, in qualità di affittuario dei locali, per i canoni di locazione che è tenuto a corrispondere al proprietario. <p>Questa garanzia opera con la specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza. Se al momento del Sinistro la Somma assicurata è inferiore all'ammontare complessivo del canone annuale relativo a tutti i locali affittati, l'Indennizzo è proporzionalmente ridotto, a sensi dell'articolo "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate".</p>
Indennità aggiuntiva	<p>In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", è corrisposta una Indennità aggiuntiva forfettaria, anche in eccedenza alle Somme assicurate per il "Fabbricato", gli "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" e le "Merci", quantificabile sull'Indennizzo dovuto in base alle condizioni di questo contratto.</p>
Opere di miglioria	<p>Qualora, a causa di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle cose danneggiate in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'Indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza.</p> <p>L'Indennizzo determinato secondo le condizioni contrattuali, pertanto, verrà aumentato delle spese sostenute per opere di miglioria e/o diversa costruzione - fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo, con il massimo della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza - qualora sussista almeno una delle due seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le opere di miglioria e/o diversa costruzione determinino un miglioramento nell'uso e rendimento economico delle cose danneggiate; – le opere di miglioria e/o diversa costruzione siano imposte da norme e/o regolamenti emanati da pubbliche autorità. <p>Questa garanzia opera esclusivamente per Fabbricati e Macchinario in stato di utilizzo ed attività al momento del Sinistro.</p> <p>L'assicurazione opera a Primo rischio assoluto.</p>
Sezione 2): Danni da interruzione di attività – le garanzie base	
Indennità da interruzione di attività (Concedibile solo in alternativa alla garanzia successiva "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione")	<p>In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", è corrisposto un importo giornaliero, a titolo di Indennità forfettaria, a rimborso dei costi fissi insopprimibili e della perdita di utile di esercizio a seguito di interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata. L'Indennità è corrisposta per il tempo strettamente necessario al ripristino delle normali condizioni di operatività e comunque fino al numero massimo di giorni indicati nella Scheda di Polizza.</p> <p>Rientrano nella quota indennitaria giornaliera le spese straordinarie documentate, necessariamente e ragionevolmente sostenute, al fine di ridurre il periodo di inattività. Queste spese sono comprese fino al limite del risparmio ottenibile se il periodo di inattività si protrae per un tempo più lungo se le stesse non fossero sostenute.</p> <p>Questa garanzia opera anche nel caso in cui il Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni" che ha determinato l'interruzione dell'Attività dichiarata non ha dato luogo ad Indennizzo diretto per applicazione di Franchigie o Scoperti.</p> <p>Non sono considerati giorni di interruzione quelli durante i quali l'Attività dichiarata sarebbe stata in ogni modo sospesa anche se il Sinistro non si fosse verificato.</p> <p>Questa garanzia decorre:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dal quarto giorno dalla data di accadimento del Sinistro se denunciato entro 3 giorni dall'accadimento stesso, <p>oppure</p> <ol style="list-style-type: none"> b) dal quarto giorno dalla data in cui Allianz Next S.p.A. ne è venuta a conoscenza in caso di denuncia tardiva.

	<p>La limitazione temporale non si applica alla quota di Indennità relativa alle spese straordinarie.</p> <p>c) Per la determinazione dell'Indennità giornaliera, si deve fare riferimento al paragrafo "Determinazione dell'Indennità da interruzione di attività" dell'articolo "Determinazione del danno".</p>
<p>Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione (Concedibile solo in alternativa alla garanzia precedente "Indennità da interruzione di attività")</p>	<p>In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", sono indennizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita; ▪ le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita. <p>Questa garanzia opera anche se i danni alle cose assicurate, a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", non sono indennizzati per l'applicazione di uno Scoperto/Franchigia e/o perché le cose assicurate danneggiate sono in leasing e/o locazione.</p> <p>Nel caso in cui l'Assicurato svolge nelle Ubicazioni assicurate attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione del danno indennizzabile a termini di questa garanzia è effettuata non solo in riferimento all'Ubicazione interessata dall'evento dannoso ma anche tenendo conto delle altre Ubicazioni assicurate che, in virtù del predetto legame di interdipendenza, hanno risentito degli effetti di tale evento dannoso.</p> <p>In caso di Sinistro indennizzabile a termini di questa garanzia sono altresì rimborsati, a Primo rischio assoluto con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ gli onorari dovuti alla Società di revisione per il lavoro svolto, per produrre dettagli attinenti alla contabilità, prove e ogni altro elemento che l'Assicurato è tenuto a consegnare ad Allianz Next S.p.A. a termini di questa garanzia e di certificare che questi dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'Attività dichiarata; ▪ gli onorari del perito scelto e nominato in base all'articolo "Procedura per la valutazione del danno" nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito. <p>I costi per il personale sono compresi se non sono già indennizzabili nella Sezione 1): "Danni ai beni" e se l'Assicurato non è ricorso alla Cassa integrazioni guadagni.</p> <p>Per la determinazione della Somma assicurata, si deve fare riferimento alla tabella per la determinazione della Somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione presente nella Scheda di Polizza.</p> <p>Questa garanzia opera con la Franchigia pari alla Somma assicurata a titolo di Margine di contribuzione diviso il numero dei giorni lavorativi annui dell'impresa indicato nella Scheda di Polizza, moltiplicato per il numero di giorni pattuiti ai fini del calcolo della detrazione indicato nella Scheda di Polizza.</p>
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p> <p>La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata da Allianz Next S.p.A.</p>	
<p>Sezione 2): Danni da interruzione di attività – le garanzie aggiuntive</p>	
<p>Estensione di garanzia riserve di magazzino (Concedibile solo se è selezionata la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione")</p>	<p>Per la determinazione del danno si tiene conto di una eventuale posticipazione della caduta del volume d'affari conseguita tramite l'utilizzo temporaneo delle riserve dei prodotti finiti esistenti al momento del Sinistro.</p> <p>Questa opera se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le scorte sono esaurite al solo fine di evitare o diminuire la perdita durante il Periodo di Indennizzo; ▪ le scorte consumate non possono essere riprodotte prima del termine del Periodo di Indennizzo; ▪ la scarsità di scorte dopo il termine del Periodo di Indennizzo provoca ulteriori perdite all'Assicurato.
<p>Estensione di garanzia interdipendenza tra aziende collegate e assicurate (Concedibile solo se è selezionata la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione")</p>	<p>Se uno degli stabilimenti delle imprese collegate all'Assicurato e coperte da questa copertura assicurativa, a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", subisce un danno, sono indennizzate le eventuali perdite che possono derivare all'Assicurato dalla conseguente interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata.</p> <p>Questa garanzia opera con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.</p>

Estensione di garanzia ai servizi di società di distribuzione (Concedibile solo se è selezionata la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione")	Se un Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", causa la mancata erogazione da parte della società di distribuzione di energia elettrica, acqua, gas che a sua volta determina una interruzione o riduzione dell'attività, sono indennizzate le eventuali perdite che possono derivare all'Assicurato dalla conseguente interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata. Questa garanzia opera entro il periodo di tempo e con il Limite di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.
Estensione di garanzia all'impedimento di accesso (Concedibile solo se è selezionata la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione")	Se una proprietà non occupata o sotto il controllo dell'Assicurato, posta entro 1000 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale dell'Ubicazione, a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini delle base garanzie previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", subisce un danno che causa l'impossibilità di accesso all'Ubicazione stessa, anche per ordine delle Autorità, sono indennizzate le eventuali perdite che possono derivare all'Assicurato dalla conseguente interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata. Questa garanzia opera entro il periodo di tempo e con il Limite di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.
Estensione di garanzia imposizione di Autorità (Concedibile solo se è selezionata la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione")	A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione", sono indennizzate anche le perdite effettive derivanti dall'inattività e/o dall'impossibilità di iniziare i lavori di ricostruzione e/o riparazione, in seguito al divieto imposto dall'Autorità, in conseguenza del verificarsi di un Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni" che ha colpito le cose assicurate. Questa garanzia opera entro il periodo di tempo e con il Limite di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.


Che cosa NON è assicurato?


Rischi esclusi per tutte le garanzie	In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non opera: a) per i danni subiti da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere, tranne quanto indicato alla voce Merci dell'articolo "Cose assicurate"; ▪ aeromobili, Imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione), tranne quanto indicato alla voce Merci dell'articolo "Cose assicurate"; ▪ Apparecchiature elettroniche se assicurate con specifica copertura assicurativa; ▪ cose in leasing, tranne quando è espressamente indicata nella Scheda di Polizza l'estensione di cui all'articolo "Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (cose in leasing)"; ▪ Merci e/o Macchinario e/o Imbarcazioni caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurati con specifica copertura assicurativa trasporti; ▪ animali vivi, tranne quanto indicato alla voce Merci dell'articolo "Cose assicurate"; ▪ beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione e le cose in essi contenute; ▪ satelliti, navicelle spaziali e affini tranne quanto indicato alla voce "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" dell'articolo "Cose assicurate"; ▪ linee aeree di distribuzione e trasmissione che si trovano al di fuori dell'Ubicazione assicurata tranne quanto indicato alla voce "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" dell'articolo "Cose assicurate".
Rischi esclusi per la garanzia "Alluvione, esondazione e inondazione"	In relazione alla garanzia di cui all'articolo "Alluvione, esondazione e inondazione", la copertura assicurativa non opera per i danni subiti: a) dalle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento oppure a 30 cm per quelle poste in piani interrati o seminterrati, tranne quelle che, per peso e/o dimensione, non

	<p>possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets. Questa esclusione non si applica se le Merci sono poste sul piano di calpestio a solo scopo espositivo;</p> <p>b) dalle Merci e/o dalle Imbarcazioni poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi o poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro).</p>
Rischi esclusi per la garanzia "Frana"	In relazione alla garanzia di cui all'articolo "Frana", la copertura assicurativa non opera per i danni subiti dalle Merci e/o dalle Imbarcazioni poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi o poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro).
CONDIZIONI DI OPERATIVITA'	
Forma della copertura assicurativa - Criteri per la determinazione delle Somme assicurate	<p>La copertura assicurativa opera per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il "Fabbricato", gli "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali", le "Merci in aumento temporaneo", la "Diga foranea", le "Imbarcazioni" e le "Opere civili a mare" a Valore intero, se non diversamente indicato nelle singole garanzie; ▪ le "Merci", a scelta del Contraente, in una delle seguenti forme indicate nella Scheda di Polizza a: <ul style="list-style-type: none"> - Valore intero, se non diversamente indicato nelle singole garanzie; oppure - Primo rischio assoluto; ▪ Il "Terreno" e le "Cose particolari" a Primo rischio assoluto. <p>Per il "Fabbricato", gli "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali", la "Diga foranea" e le "Opere civili a mare" opera, inoltre, il Valore a nuovo, se non diversamente indicato nell'articolo "Determinazione del danno" mentre per le "Merci" opera il Costo commerciale per le attività commerciali e il Costo industriale per le attività di lavorazione e trasformazione delle Merci. Se nella Scheda di Polizza è espressamente indicata la condizione "Assicurazione al prezzo di vendita di Merci a magazzino già vendute (Selling price)", le Merci a magazzino già vendute sono assicurate al prezzo di vendita concordato con il massimo del loro valore di mercato.</p>
Modalità di aggiornamento della Somma assicurata per la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione"	<p>In caso di rinnovo della copertura assicurativa in forza di quanto previsto dall'articolo "Rinnovo della copertura assicurativa" il Contraente o l'Assicurato devono comunicare ad Allianz Next S.p.A., entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario dell'impresa assicurata, il Margine di contribuzione dell'esercizio appena trascorso e la nuova Somma assicurata, che non deve comunque essere inferiore al Margine di contribuzione.</p> <p>1. Aggiornamento della Somma assicurata Ricevuto quanto sopra, se la differenza tra la nuova Somma assicurata e la precedente è, in eccesso o in difetto, fino al 30%, Allianz Next S.p.A. emette un atto di aggiornamento, eventualmente anche mediante sostituzione del contratto, dove riporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la nuova Somma assicurata che opera dalle ore 24 della data di ricevimento della relativa comunicazione; b) l'ammontare del Premio anticipato per il Periodo di assicurazione futuro in base a quanto previsto dall'articolo "Rinnovo della copertura assicurativa", calcolato sulla base della nuova Somma assicurata; c) l'eventuale importo di conguaglio del Premio in aumento per il Periodo di assicurazione in corso, intendendosi per tale il periodo che decorre dalle ore 24 della data di ricevimento della relativa comunicazione, calcolato sulla differenza tra la nuova Somma assicurata e la precedente e applicando il tasso imponibile relativo alla garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione", aumentato dell'imposta vigente al momento del pagamento. L'atto di aggiornamento è valido fino alla nuova successiva comunicazione scritta da parte del Contraente o dell'Assicurato. <p>La copertura di eventuali variazioni della Somma assicurata superiori al 30%, in eccesso o in difetto, è oggetto di specifica pattuizione.</p> <p>2. Regolazione del Premio per il Periodo di assicurazione trascorso Allianz Next S.p.A. emette un atto di regolazione del Premio dove riporta l'eventuale importo di conguaglio per il Periodo di assicurazione trascorso, calcolato sulla differenza tra la nuova Somma assicurata e la precedente. Se in questo periodo sono state fatte variazioni della Somma assicurata, viene emesso un atto di regolazione separato per ciascuna delle Somme, calcolato sulla relativa durata di competenza.</p>

	<p>Il tasso imponibile applicato è quello relativo alla garanzia “Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione”, aumentato dell’imposta vigente al momento del pagamento.</p> <p>Con riferimento all’ articolo “Limite massimo di Indennizzo”, la massima differenza in eccesso considerata ai fini del calcolo del conguaglio è del 30% rispetto alla Somma o alle Somme assicurate precedenti.</p> <p>Se il Contraente non paga gli eventuali Premi di conguaglio entro 30 giorni dalla data di presentazione degli atti, la garanzia “Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione” è sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>In caso di differenza in difetto tra la nuova Somma assicurata e la precedente, non viene versato alcun rimborso di Premio al Contraente.</p> <p>Se il Contraente o l’Assicurato non comunicano il Margine di contribuzione, Allianz Next S.p.A. può, fino al 60° giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dalla garanzia “Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione” con preavviso di 30 giorni. In questo caso Allianz Next S.p.A., entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa alla garanzia interessata da recesso per il Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto.</p> <p>In caso di Sinistro avvenuto durante il Periodo di assicurazione, la Somma da dichiarare ai fini della regolazione del Premio non deve tenere conto della riduzione del Margine di contribuzione imputabile al Sinistro.</p>
<p>Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (cose in leasing) (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza)</p>	<p>A parziale deroga dell’articolo “Cose non assicurate” sono ricomprese tra le cose assicurate le cose in leasing, oggetto di locazione finanziaria.</p> <p>Resta fermo quanto previsto agli articoli “Determinazione del danno” e 9.7 “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate”.</p>
<p>Assicurazione al prezzo di vendita di Merci a magazzino già vendute (Selling price) (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza)</p>	<p>In caso di Sinistro indennizzabile che ha colpito le Merci assicurate (escluse quelle di terzi) vendute in attesa di consegna e presenti nell’Ubicazione, Allianz Next S.p.A. indennizza le Merci stesse in base al prezzo di vendita concordato, deducendo costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.</p> <p>Se il prezzo di vendita concordato supera il corrispondente valore di mercato si applica quest’ultimo.</p> <p>Questa condizione opera se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le Merci danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti Merci illese; ▪ l’avvenuta vendita è comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa. <p>Questa condizione non opera se sono espressamente indicate le garanzie “Indennità da interruzione di attività” o “Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione” o comunque se opera qualsiasi altra specifica copertura assicurativa danni da interruzione di attività.</p>
<p>Assicurazione con dichiarazione di valore (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza)</p>	<p>1. Il Contraente dichiara che le Somme assicurate relative ai beni indicati nella Scheda di Polizza rappresentano esclusivamente il valore della totalità di “Fabbricato” e/o “Impianti e macchinari” e “Attrezzature industriali e commerciali”, intendendosi per tali le cose così come definite nell’elaborato di stima corrispondente alla valutazione effettuata, con i criteri stabiliti dall’articolo “Determinazione del danno”, della quale viene data copia dal Contraente ad Allianz Next S.p.A. con vincolo di riservatezza.</p> <p>Gli elaborati di stima iniziali ed i successivi aggiornamenti debbono esporre, oltre all’elenco dettagliato delle cose oggetto di detta stima, i valori globali da assicurare per ciascuna delle partite indicate nella Scheda di Polizza.</p> <p>2. Per espressa dichiarazione tra le Parti detta valutazione non è considerata “stima accettata” agli effetti dell’art. 1908 comma 2, del codice civile e, in caso di Sinistro, si procederà di conseguenza all’Indennizzo del danno secondo le condizioni previste da questa copertura assicurativa con la sola deroga esplicitamente regolata da questa condizione, del disposto di cui al citato articolo “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate”.</p>

3. In caso di rinnovo della copertura in forza di quanto previsto dall'articolo "Rinnovo della copertura assicurativa" il Contraente è tenuto ad inviare ad Allianz Next S.p.A., ovvero all'Agenzia cui è assegnata la Polizza, al termine di ciascun Periodo di assicurazione, e quindi anche alla scadenza della Polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore di cui al punto 1) nei 60 giorni immediatamente successivi a dette scadenze, entro e non oltre 30 giorni dalla data della sua effettuazione.
4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle Somme assicurate alle partite sopra indicate che intervengano nel corso del Periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori Somme:
- risultanti da rivalutazioni delle cose preesistenti, oggetto del rapporto di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
 - derivanti da introduzione di nuove cose ascrivibili alle sopra indicate partite, **purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, il 30% di ciascuna partita**, in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.
- Qualora, invece, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite stesse, in caso di Sinistro, saranno assoggettate alla Regola proporzionale di cui all'articolo "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate" in ragione della parte, determinata in base alle stime peritali, eccedente detta percentuale, ferma l'inapplicabilità, per le partite oggetto di questa condizione, di eventuali ulteriori deroghe al citato articolo "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate".**
- Relativamente a dette partite, in conseguenza di quanto sopra, il limite massimo di Indennizzo non potrà in alcun caso eccedere le Somme sopra indicate maggiorate del 30%, fermo in ogni caso quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di Indennizzo".**
- Ai soli fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori Somme:**
- imputabili all'introduzione di cose che siano state separatamente assicurate con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, le stesse verranno conglobate nelle rispettive partite oggetto di questa condizione;
 - relative all'introduzione di cose non ascrivibili alle partite elencate al punto 1).
5. In caso di rinnovo della copertura in forza di quanto previsto dall'articolo "Rinnovo della copertura assicurativa" alla scadenza di ciascun Periodo di assicurazione Allianz Next S.p.A. provvederà all'emissione di apposito atto per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente, come previsto al punto 3), che dovrà comprendere anche tutte le cose introdotte a nuovo.
- Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati, l'assicurazione per l'eccedenza di detta percentuale, relativa al successivo Periodo di assicurazione in base a quanto previsto dall'articolo "Rinnovo della copertura assicurativa", sarà condizionata a specifica pattuizione tra le Parti.**
6. Allianz Next S.p.A. provvederà anche all'emissione di apposito atto per la regolazione del Periodo di assicurazione trascorso, relativamente ai soli aumenti di cui al punto 4) commi a) e b) nel limite complessivo percentuale garantito ai sensi di questa condizione, per il quale il Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita, un Premio stabilito nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero periodo trascorso.
7. Questa condizione ha durata pari a quella della Polizza, ma ciascuna delle Parti può recedere dalla stessa ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (posta elettronica certificata) almeno 30 giorni prima della citata scadenza.
- In caso di recesso gli accordi e gli impegni stabiliti da questa condizione saranno considerati decaduti a decorrere dalla data di scadenza del Periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del Premio per il periodo trascorso.**
8. Qualora in caso di rinnovo della copertura in forza di quanto previsto dall'articolo "Rinnovo della copertura assicurativa" il Contraente non ottemperasse all'obbligo di presentazione del rapporto di aggiornamento, nei termini convenuti al punto 3), questa condizione non opera più e Allianz Next S.p.A. emetterà atto di regolazione del Premio, relativo al periodo trascorso

	<p>e con le modalità di cui al punto 6), in base alle Somme assicurate risultanti per effetto dell'ultimo aggiornamento maggiorate, partita per partita, del 30%.</p> <p>9. I Premi dovuti a termini di questa condizione dovranno essere pagati entro 60 giorni dalla data di emissione dell'apposito atto. Se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, la copertura assicurativa riferita a questa condizione resterà sospesa ai sensi degli articoli "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio".</p> <p>Resta stabilito tra le Parti che, in caso di differenza in difetto tra le nuove Somme assicurate e le precedenti, non si darà luogo ad alcun rimborso di Premio al Contraente.</p>
<p>Modalità di aggiornamento delle Somme assicurate (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza)</p>	<p>Premesso che il Contraente ha inteso attribuire, alla/e partita/e indicate nella Scheda di Polizza il giusto valore di quanto forma oggetto delle singole partite stesse e considerato che potrebbero verificarsi temporanee ed involontarie omissioni e/o ritardi sia nell'aggiornamento dei valori sia per nuove immissioni di cose ascrivibili a dette partite, Allianz Next S.p.A. si impegna, relativamente a ciascuna di tali partite, a garantire detti maggiori valori fino alla concorrenza di una Somma pari alla percentuale indicata in Scheda di Polizza in aumento ai valori assicurati. Pertanto, in caso di Sinistro, il disposto di cui all'articolo "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate", troverà applicazione solamente per quelle partite, ciascuna presa separatamente, non assicurate secondo il criterio di questa condizione.</p> <p>Per le partite per cui è operante questa condizione, invece, se dalle stime fatte secondo i criteri di cui all'articolo "Determinazione del danno" risulta che i valori di una o più di dette partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le Somme rispettivamente assicurate aumentate della percentuale sopra stabilita, Allianz Next S.p.A. risponde del danno in proporzione del rapporto fra la Somma assicurata così maggiorata ed il valore effettivo al momento del Sinistro.</p> <p>Ai fini di questa condizione il Contraente o l'Assicurato si impegnano, per le partite oggetto di questa condizione, a comunicare all'Agenzia cui è assegnata la Polizza oppure ad Allianz Next S.p.A., entro i 30 giorni immediatamente successivi al termine di ogni Periodo di assicurazione in caso di rinnovo della copertura in forza di quanto previsto dall'articolo "Rinnovo della copertura assicurativa", i valori in aumento alle Somme espressamente indicate nella Scheda di Polizza, ovvero l'assenza di aumenti delle stesse.</p> <p>Il Contraente si impegna altresì a pagare per l'annualità trascorsa, su presentazione di apposito atto di regolazione, il Premio dovuto per eventuali valori in aumento - nel limite garantito ai sensi di questa condizione - nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero anno.</p> <p>In caso di Sinistro occorso durante l'annualità, i valori da dichiarare ai fini della regolazione del Premio non dovranno tener conto delle perdite imputabili al Sinistro stesso.</p> <p>In caso invece di mancata comunicazione nei termini sopra previsti, il Contraente sarà obbligato a pagare per il Periodo di assicurazione trascorso, sempre su presentazione di apposito atto di regolazione, un Premio uguale a quello dovuto per un aumento dei valori pari alla percentuale massima stabilita da questa condizione, nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero anno.</p> <p>In ogni caso, comunque, salvo diversa dichiarazione del Contraente, i valori in aumento, sommati agli importi assicurati risultanti dalle singole partite indicate nella Scheda di Polizza oggetto di questa condizione, costituiranno, a loro volta, in caso di rinnovo della copertura in forza di quanto previsto dall'articolo "Rinnovo della copertura assicurativa", le nuove Somme assicurate in base alle quali Allianz Next S.p.A. provvederà all'emissione di apposito atto per l'aggiornamento delle stesse e del relativo Premio.</p> <p>Qualora, tuttavia, i valori in aumento dichiarati risultassero, per una o più partite prese separatamente, eccedenti l'importo calcolato sulla base della percentuale sopra definita, l'assicurazione per detta eccedenza sarà condizionata a specifica pattuizione tra le Parti.</p> <p>In caso di mancato pagamento di detti Premi entro 15 giorni dalla data di presentazione dei relativi atti, la copertura assicurativa riferita a questa condizione resterà sospesa ai sensi degli articoli "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio".</p>

 Ci sono limiti di copertura?	
LIMITI DI COPERTURA	
Limiti di copertura validi per tutte le garanzie	<p>In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non opera:</p> <p>a) per i danni causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ valanghe, slavine; ▪ bradisismo, subsidenza; ▪ penetrazione di acqua marina, onda anomala; ▪ eruzioni vulcaniche; <p>b) per i danni che sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; ▪ conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, Terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose; ▪ relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione. <p>Sono escluse, inoltre, le spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare i residui del Sinistro.</p>
Limiti di copertura che valgono per le singole garanzie aggiuntive e che integrano i Limiti di copertura validi per tutte le garanzie	
Limiti di copertura della garanzia "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività"	<p>In relazione alla garanzia di cui all'articolo "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività" la copertura non opera per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da:</p> <p>a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;</p> <p>b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'Attività dichiarata e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore per eventi diversi da quelli indennizzabili a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni";</p> <p>c) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti distrutti o danneggiati;</p> <p>d) cessazione definitiva dell'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.</p>
Limiti di copertura della garanzia "Indennità aggiuntiva"	<p>In relazione alla garanzia di cui all'articolo "Indennità aggiuntiva", l'indennità aggiuntiva non è corrisposta sui Sinistri indennizzabili a termini delle garanzie di cui agli articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività"; ▪ "Perdita canoni di locazione"; ▪ "Indennità da interruzione di attività"; ▪ "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione" e tutte le estensioni di garanzia di cui all'articolo "Sezione 2: Danni da interruzione di attività – Le garanzie aggiuntive".
Limiti di copertura della garanzia "Indennità da interruzione di attività"	<p>In relazione alla garanzia di cui all'articolo "Indennità da interruzione di attività", l'Indennità da interruzione di attività non è corrisposta sui Sinistri indennizzabili a termini della garanzia di cui all'articolo "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività".</p> <p>La copertura non opera, inoltre, per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da:</p> <p>a) dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;</p> <p>b) dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;</p> <p>c) tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;</p> <p>d) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e/o di reperimento di beni e servizi necessari all'Attività dichiarata imputabili a cause esterne e/o a eventi eccezionali e/o a causa di forza maggiore per eventi diversi da quelli indennizzabili a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", come ad esempio, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, maremoto, eruzione vulcanica, mareggiate, uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, tornado, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra;</p>

	<p>e) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;</p> <p>f) revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;</p> <p>g) cessazione definitiva dell'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.</p> <p>L'operatività della copertura cessa al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:</p> <p>h) fallimento o ammissione dell'impresa assicurata alla procedura di ammissione controllata o ad altra procedura concorsuale;</p> <p>i) messa in liquidazione o cessazione dell'impresa assicurata;</p> <p>j) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'impresa assicurata.</p>
<p>Limiti di copertura della garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione"</p>	<p>In relazione alla garanzia di cui all'articolo "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione", l'Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione non opera per le perdite e le spese:</p> <p>a) conseguenti a Sinistri causati da o dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ deterioramento delle Merci causato da o dovuto a mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata o anormale produzione o distribuzione di sostanze per a conservazione delle Merci, mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorifero; ▪ danni materiali direttamente causati da qualunque evento accidentale - compresi i danni dovuti a correnti, scariche, sovratensioni e altri fenomeni elettrici - a computers, macchine elettroniche per ufficio e apparecchi audiovisivi; ▪ danni materiali direttamente causati a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro) e quanto in essi contenuto, da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve; ▪ guasti meccanici; <p>b) conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; ▪ dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; ▪ tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità; ▪ difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e/o di reperimento di beni e servizi necessari all'Attività dichiarata imputabili a cause esterne e/o a eventi eccezionali e/o a causa di forza maggiore per eventi diversi da quelli indennizzabili a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", come ad esempio, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, maremoto, eruzione vulcanica, mareggiate, uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, tornado, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra; ▪ mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività; ▪ revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; ▪ cessazione definitiva dell'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro. <p>L'operatività della copertura cessa al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fallimento o ammissione dell'impresa assicurata alla procedura di ammissione controllata o ad altra procedura concorsuale; ▪ messa in liquidazione o cessazione dell'impresa assicurata; ▪ cessione o alienazione, parziale o totale, dell'impresa assicurata. <p>Allianz Next S.p.A. non risponde inoltre di danni causati dal deprezzamento di Merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati non danneggiati da un Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni".</p>
<p>SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO</p>	

Sezione 1): Danni ai beni	
Sisma	Limite di indennizzo Scoperto Franchigia
Alluvione, esondazione e inondazione	Limite di indennizzo Scoperto Franchigia
Frana	Limite di indennizzo Scoperto Franchigia
Cose particolari considerate Macchinario	Limite di indennizzo
Cose pregiate aventi anche valore artistico considerate Merci	Limite di indennizzo per singolo oggetto
Cose pregiate aventi anche valore artistico considerate Macchinario	Limite di indennizzo per singolo oggetto
Valori e Preziosi	Limite di indennizzo
Collezioni e raccolte	Limite di indennizzo
Beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e clienti (esclusi Valori e Preziosi)	Limite di indennizzo
Merci diverse da quelle proprie dell'attività assicurata	Limite di indennizzo
Onorari periti	Limite di indennizzo
Spese di demolizione, sgombero, decontaminazione e trasporto dei residui del sinistro	Limite di indennizzo
Onorari di progettisti e consulenti	Limite di indennizzo
Macchinari presso ubicazione diversa	Limite di indennizzo
Merci presso ubicazione diversa	Limite di indennizzo
Spese straordinarie per la ripresa dell'attività	Franchigia
Spese straordinarie non documentate	Limite di indennizzo
Sezione 2): Danni da interruzione di attività	
Interdipendenza tra Aziende Collegate ed Assicurate	Limite di indennizzo
Estensione di garanzia ai Servizi di Enti Pubblici	Limite di indennizzo
Estensione di garanzia all'impedimento di accesso	Limite di indennizzo
Estensione Imposizione di Autorità	Limite di indennizzo
Danni su Cose particolari	Limite di indennizzo
Onorari del Perito	Limite di indennizzo
Onorari dei Revisori	Limite di indennizzo
Danni a Merci poste in ubicazioni diverse da quelle dichiarate	Limite di indennizzo
Sisma	Limite di indennizzo
Alluvione, esondazione e inondazione	Limite di indennizzo
Frana	Limite di indennizzo
Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie	

- **Franchigia 200 euro**
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.000 euro
 - Somma assicurata/limite di indennizzo = 900 euro
 - Importo indennizzato = 1.000-200 = 800 euro

 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1.000 euro
 - Somma assicurata/limite di indennizzo = 1.100 euro
 - Importo indennizzato = 1.000-200 = 800 euro

- **Scoperto 10%, minimo 200 euro**
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 4.000 euro
 - Somma assicurata/limite di indennizzo = 2.800 euro
 - Scoperto 10% su danno accertato = 400
 - Importo indennizzato = 4.000-400 = 3.600. L'indennizzo sarà pari a 2.800 e quindi corrisponderà al limite di indennizzo

 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione 4.000 euro
 - Somma assicurata/limite di indennizzo = 4.100 euro
 - Scoperto 10% su danno accertato = 400
 - Importo indennizzato = 4.000-400 = 3.600 euro

AVVERTENZA: se il valore delle cose assicurate dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo delle medesime, in caso di sinistro – se non espressamente e diversamente indicato - trova applicazione la “c.d. regola proporzionale” e l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.


Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?
Cosa fare in caso di sinistro?
Denuncia di sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per loro conto devono:

- a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Allianz Next S.p.A. secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
- b) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti gli interventi ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata;
- c) presentare denuncia di Sinistro, avisando ai sensi dell'art. 1913 codice civile:
 - Allianz Next S.p.A. telefonando al numero verde 800.88.55.00 (per chiamate dall'estero: +39 02.89.040.764) o accedendo alla propria Area Clienti all'interno del sito www.allianznext.it,
 - o, alternativamente,
 - il proprio intermediario assicurativo
 entro 15 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato devono inoltre:

- conservare e custodire tracce, indizi e residui del Sinistro fino a liquidazione del danno, oppure fino a diversa comunicazione di Allianz Next S.p.A. prima della liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o Indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose assicurate colpite dal Sinistro;
- mettere a disposizione di Allianz Next S.p.A. i locali, registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci e/o alle Imbarcazioni e/o in caso di operatività delle garanzie di cui alla Sezione 2 "Danni da interruzione di attività", deve mettere a disposizione di Allianz Next S.p.A. la documentazione contabile di magazzino (anche relativa alla movimentazione dello stesso, nei casi in cui è previsto l'obbligo di tale documentazione, secondo le norme vigenti), del rimessaggio e/o dell'ormeggio delle Imbarcazioni e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci e/o alle Imbarcazioni colpite da Sinistro, finite e/o in corso di lavorazione;
- denunciare ai debitori o esperire, qualora ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).
- per la garanzia "Interruzione di esercizio a Margine di contribuzione", fornire a proprie spese ad Allianz Next S.p.A., entro 30 giorni dalla fine del Periodo di Indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite.

Servizio di salvataggio e risanamento

Se non ha richiesto la prestazione di cui all'articolo "Acconto per gestire le prime emergenze", il Contraente o l'Assicurato hanno la facoltà di attivare, **in caso di Sinistro in cui sono state coinvolte le cose assicurate**, l'erogazione - da parte di una società specializzata - di servizi di pronto intervento per l'esecuzione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza e risanamento delle cose assicurate danneggiate dal Sinistro.

A fronte di un evento indennizzabile a termini di questa copertura assicurativa, i servizi di messa in sicurezza e risanamento sono attivabili utilizzando il numero verde di Allianz Next S.p.A.

800/458.800

attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, tramite il quale si viene messi direttamente in contatto con la società specializzata. Il personale inviato dalla società specializzata provvede a identificare e coordinare, con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, tutte le azioni necessarie a limitare l'entità del danno per consentire una più rapida ripresa dell'attività, quali ad esempio: salvataggio mediante deumidificazione, salvataggio mediante "stop corrosion", salvataggio mediante decontaminazione chimica, utilizzo di gruppo elettrogeno. La società specializzata


	<p>provvede, inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bonifica e di risanamento delle cose assicurate.</p> <p>In caso di Sinistro indennizzabile a termini della copertura assicurativa, i costi sostenuti dall'Assicurato sono rimborsati da Allianz Next S.p.A. in conformità alle condizioni del contratto.</p> <p>In caso di Sinistro non indennizzabile a termini della copertura assicurativa, l'Assicurato può comunque, a sue spese, avvalersi della società specializzata. Resta a carico di Allianz Next S.p.A. i soli costi relativi al diritto di chiamata della società specializzata.</p> <p>A termini dell'art.1914 codice civile, le spese sostenute dall'Assicurato ai soli fini di salvataggio, sono rimborsate da Allianz Next S.p.A.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p>Non prevista.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Non prevista.</p> <p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Allianz Next S.p.A. assicura il rischio e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.</p> <p>Pertanto, il Contraente o l'Assicurato devono fornire ad Allianz Next S.p.A. informazioni precise e complete riguardo ai dati e alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio: il mancato rispetto di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione della copertura assicurativa, come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.</p> <p>In caso di cessazione della copertura assicurativa, Allianz Next S.p.A. può trattenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i Premi già incassati; - il Premio per il Periodo di assicurazione in corso; - in caso di dolo o colpa grave, il Premio dovuto per il primo anno.
<p>Obblighi dell'Impresa</p>	<p>Allianz Next S.p.A., verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo dovuto all'Assicurato e provvede a corrispondere lo stesso. Entro lo stesso termine Allianz Next S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative a corrispondere l'Indennizzo.</p> <p>Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà di Allianz Next S.p.A. posticipare il pagamento dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso.</p> <p>Tuttavia, l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria se presenta una fideiussione bancaria di gradimento ad Allianz Next S.p.A.; con tale fideiussione l'Assicurato si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.</p> <p>Ogni pagamento è effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle cose assicurate, così come indicato nell'art. 2742 codice civile.</p>





Quando e come devo pagare?


<p>Premio</p>	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si precisano le ulteriori modalità di pagamento del premio con procedura SDD o addebito su carta di credito</p> <p>Modalità di pagamento del premio:</p> <p>Procedura SDD</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per la prima rata il Premio deve essere pagato con le modalità indicate nel DIP Danni; ▪ dalla seconda rata in poi, il Premio deve essere pagato con procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare la procedura il Contraente deve sottoscrivere specifica delega SDD ad
----------------------	---

	<p>Allianz Next S.p.A. con cui la autorizza ad addebitare i premi sul conto corrente indicato nella delega.</p> <p>Addebito su carta di credito</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per la prima rata il Premio deve essere pagato con la carta di credito sulla quale il Contraente vuole attivare il pagamento ricorrente; ▪ dalla seconda rata in poi Allianz Next S.p.A., autorizzata dal Contraente, richiede il pagamento delle singole rate, di volta in volta e salvo buon fine.
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro</p> <p>Se Allianz Next S.p.A. esercita il diritto di recesso per Sinistro previsto all'articolo "Recesso in caso di Sinistro", rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto a persone giuridiche aventi sede legale in Italia o all'estero con una stabile organizzazione in Italia - ad eccezione delle imprese di cui all'articolo 2135 del Codice Civile (imprese agricole) - e a persone fisiche interessate ad assicurare il Fabbricato, il Terreno, gli Impianti e i Macchinari, le Attrezzature industriali e commerciali per i rischi sisma, alluvione, inondazione, esondazione e frana ai sensi della Legge di Bilancio n. 213 del 30/12/2023 (misure in materia dei rischi catastrofali art.1 commi 101-112).</p> <p>Il prodotto include un servizio di pronto intervento fornito da società specializzate in ripristino del fabbricato o del contenuto danneggiato .</p> <p>Il prodotto si rivolge inoltre a chi intende assicurare anche le Merci, e, in relazione alle specifiche attività, le imbarcazioni, le dighe foranee, le opere civili a mare e le cose particolari così come definite nelle Condizioni di Assicurazione.</p> <p>Sono assicurabili le ubicazioni situate nel territorio della Repubblica Italiana.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 21,8%.	

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata ad Allianz Next S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite form presente sul sito www.allianznext.it. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Next S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all' Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianznext.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.